

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria 2008/115/CE ⁽¹⁾ ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo irregolare sul territorio nazionale possa essere sottoposto alla sanzione penale della reclusione sino a quattro anni in caso di inosservanza al primo ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica, e con la reclusione da uno a cinque anni per l'inosservanza agli ordini successivi, con obbligo per la polizia giudiziaria di arresto in flagranza, in conseguenza della sola sua mancata collaborazione nella procedura di espulsione ed in particolare per la mancata osservanza dell'ordine amministrativo di allontanamento.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Ragusa (Italia) il 9 febbraio 2011 —
Procedimento penale a carico di Mohamed Mrad**

(Causa C-60/11)

(2011/C 113/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ragusa

Parti nella causa principale

Mohamed Mrad

Questioni pregiudiziali

- 1 Se la direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ debba ritenersi o meno direttamente applicabile nell'ordinamento interno dello Stato Italiano a far data dal 25.12.2010;
- 2 se l'art. 14, comma 5ter e comma 5quater, D.lgs.n. 286/98 e successive modifiche sia incompatibile con gli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria succitata, con conseguente obbligo da parte di questo Giudice di disapplicare la normativa interna.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
di Appello di Trento (Italia) il 10 febbraio 2011 —
Procedimento penale a carico di El Dridi Hassen alias
Karim Soufi**

(Causa C-61/11)

(2011/C 113/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Trento

Parte nella causa principale

El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce dei principi di leale collaborazione, dell'effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ ostino:

- 1) alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;
- 2) alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell'interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l'ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

**Ricorso proposto l'11 febbraio 2011 — Commissione
europea/Regno di Spagna**

(Causa C-64/11)

(2011/C 113/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e J. Baquero Cruz, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna, attraverso l'art. 17, primo comma, del Real Decreto Legislativo 5 marzo 2004, n. 4/2004, con il quale si approva il testo consolidato della Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge sull'imposta sulle società), è rimasto inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La disposizione controversa stabilisce un trattamento speciale per le plusvalenze latenti degli attivi delle società che trasferiscono la loro sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, cessano la propria attività in Spagna per continuarla in un altro Stato membro o trasferiscono i loro attivi in un altro Stato membro. In tali casi, lo Stato spagnolo sottopone a imposizione le plusvalenze latenti al momento dell'uscita, cosicché le società colpite dall'imposizione devono saldare un debito fiscale per redditi latenti e ipotetici che forse non realizzeranno mai. Tale regime costituisce un'eccezione alla regola normale secondo la quale è sottoposto a imposizione il reddito effettivamente realizzato dal soggetto passivo nel periodo imponibile.